

Coronavirus: Le norme per gli spostamenti da e verso l'estero in vigore fino al 15 maggio

Circolare 270 del 30/04/2021 - Internazionalizzazione

Con l'[Ordinanza del Ministro della Salute del 29 aprile 2021](#) in vigore fino al 15 maggio, sono state dettate specifiche misure restrittive per i viaggiatori che abbiano soggiornato/transitato in **India, Bangladesh o Sri Lanka** nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia e **confermato il divieto di ingresso dal Brasile**, fatte salve alcune limitate eccezioni. Inoltre, le disposizioni di cui alle Ordinanze del 2 aprile 16 aprile sono prorogate al 15 maggio 2021 (cfr. [nostra Circolare n. 254 del 20/04/2021](#) e [Circolare n. 239 del 07/04/2021](#)).

Misure restrittive per India Bangladesh e Sri Lanka

Chi proviene da India, Bangladesh o Sri Lanka può **entrare in Italia solo se vi ha la residenza anagrafica da prima del 29 aprile 2021** (o se rientra nella categoria indicata all'art. 51 comma 7 lettera n) del DPCM 2 marzo 2021). All'ingresso, occorre la certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico con esito negativo effettuato per mezzo di tampone entro le 72 ore prima dell'ingresso ed effettuare un secondo test all'arrivo nel Paese, osservare un periodo di **10 giorni di isolamento** in una struttura indicata dalle autorità sanitarie italiane ed al termine dell'isolamento un ulteriore test molecolare o antigenico.

Rientri ed ingressi da altri Paesi

L'Ordinanza 29 aprile 2021 ha **prorogato fino al 15 maggio le Ordinanze del 2 e del 16 aprile 2021**. Di seguito illustriamo le misure per gli spostamenti da/verso i diversi Paesi

Elenco A

Nessuna limitazione né autocertificazione all'ingresso in Italia.

Elenco B

Obbligo di compilare un'autocertificazione o un formulario digitale di localizzazione (in via di attivazione). Al momento, nessuno Stato rientra in questo elenco.

Elenco C

Coloro che hanno soggiornato o transitato in Paesi **dell'elenco C** nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia sono tenuti a:

- compilare **un'autocertificazione** (che verrà a breve sostituita da un formulario digitale di localizzazione)
- **informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente**
- sottoporsi a **test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone** e risultato negativo, **nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio italiano**
- **come specificato dall'Ordinanza 2 aprile 2021**, indipendentemente dall'esito del test molecolare o antigenico già richiesto per l'ingresso in Italia, sottoporsi anche a un periodo di **5 giorni di quarantena** ed effettuare **un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento**.

Elenco D

Coloro che hanno soggiornato o transitato in Paesi **dell'elenco D** nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia sono tenuti a:

- compilare **un'autocertificazione** (che verrà a breve sostituita da un formulario digitale di localizzazione)
- **informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente**
- sottoporsi a **test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone** e risultato negativo, **nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio italiano**
- **come specificato dall'Ordinanza 16 aprile 2021**, a partire dal **18 aprile** sottoporsi a un periodo di **10 giorni di quarantena** ed effettuare **un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento**. Se si è entrati in Italia prima del 18 aprile, la quarantena è di 14 giorni ma senza necessità di ulteriore test al termine.

Elenco E

Coloro che hanno soggiornato o transitato in Paesi **dell'elenco E** nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia (ricordiamo che gli spostamenti da/verso tali destinazioni sono possibili solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) sono tenuti a:

- compilare **un'autocertificazione** (che verrà a breve sostituita da un formulario digitale di localizzazione)
- **informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente**
- sottoporsi a **test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone** e risultato negativo, **nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio italiano**

- come specificato dall'**Ordinanza 16 aprile 2021**, a partire dal **18 aprile** sottoporsi a un periodo di **10 giorni di quarantena** ed effettuare un **ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento**. Se si è entrati in Italia prima del 18 aprile, la quarantena è di 14 giorni ma senza necessità di ulteriore test al termine.

Eccezioni agli obblighi di tampone e quarantena

L'Ordinanza 16 aprile 2021 ribadisce che, fermo restando l'obbligo di compilazione dell'autocertificazione o del formulario digitale di localizzazione nonché di comunicazione all'ATS e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, **gli obblighi di test** molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti l'ingresso e la **quarantena** di 5 o 10 giorni con successivo test molecolare o antigenico **non si applicano a:**

- equipaggio dei mezzi di trasporto;
- personale viaggiante;
- chiunque fa ingresso in Italia **per un periodo non superiore a 120 ore** per comprovate esigenze di **lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell'art. 51 DPCM 2 marzo 2021;
- chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell'art. 51 DPCM 2 marzo 2021;
- lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia** per spostamenti all'estero per **comprovate esigenze lavorative** di durata non superiore a **120 ore**.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/coronavirus-le-norme-per-gli-spostamenti-da-e-verso-lestero-in-vigore-fino-al-15-maggio>